



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 23/01/2003

STUDIO LEGALE SARCINELLI-COCOLA MINERVINO MURGE (Bari)

Tribunale di Trani. Ricorso.

PICCOLO Giuseppe, nato a Minervino Murge l'11.11.1920, ove risiede con domicilio alla via L. Barbera n. 18, (cod. fisc. PCC GPP 20S11 F220N), elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Alessio Sarcinelli e Filippo Cocola, che lo rappresentano e difendono in forza di mandato steso in calce al presente atto, espone.

L'istante, da epoche diverse e comunque non successive al 1976, possiede ed usa uti dominus alcuni appezzamenti di terreni, tutti acquistati o, comunque pervenuti dai legittimi proprietari a mezzo di scritture private non registrate e non trascritte, e precisamente:

- appezzamenti di terreno sito in agro di Minervino Murge alla contrada Stingi, distinti in catasto alla partita 7590 fg. 142, particelle 83 e 158, rispettivamente estesi are 96 e centiare 50, ed ettari 1 are 23 e centiare 10, in catasto in ditta Piccolo Giovanni ed altri; pervenuti in parte per successione della madre Romeo Pasquala, in parte per successione del padre Piccolo Giovanni, in parte per acquisto fattone dagli altri eredi dei proprietari in epoche diverse.

Attese le modalità di trasferimento e di acquisizione del possesso, non è stato possibile ricostruire con una serie continua ed ininterrotta di trascrizioni l'acquisizione della proprietà, onde all'istante non resta che legittimare la titolarità dei fondi innanzi descritti, servendosi del possesso continuativo ed incontestato. E, essendo il Comune di Minervino Murge ricompreso nell'elenco dei territori classificati montani dalla legge, ai fini di che innanzi, è utile il possesso protrattosi per 15 anni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1159 bis c.c., onde l'istante

CHIEDE

che V.S., esperiti gli accertamenti di rito, voglia dichiarare acquisita a suo favore per usucapione la proprietà degli appezzamenti di terreno innanzi descritti.

Per gli effetti di che innanzi, l'istante produce:

- copia della dichiarazione resa dal signor Piccolo Giovanni, comproprietario della particella 83 del foglio 142,
- copia di atto di divisione per scrittura privata fra gli originari proprietari delle particelle 83 e 158 del foglio 142;
- copia della dichiarazione di vendita per scrittura privata di quote delle particelle innanzi indicate;
- estratti di partita dei fondi innanzi indicati;
- certificato delle trascrizioni effettuate nel ventennio contro l'istante;
- n. 18 cartelle esattoriali relative alle consistenze delle particelle 83 e 158 del foglio 142;
- certificati delle vicende anagrafiche relative agli intestatari di partita.

Inoltre, l'istante chiede che siano ascoltati quali informatori i sigg. Piccolo Antonio e Piccolo Pasquale,

figli dell'istante, braccianti agricoli, i quali potranno riferire che hanno sempre prestato lavoro con il padre nei fondi indicati in epigrafe, senza ricevere contestazione in ordine al possesso e alla proprietà da alcuno.

Riserva per ulteriori richieste istruttorie ove di occorrenza.

Minervino Murge, lì 4 dicembre 2001

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Canosa di Puglia

IL GIUDICE UNICO

letto il ricorso che precede e ritenuta la propria competenza;

visto l'articolo 1159 bis del codice civile;

visto l'articolo 3 della legge 10 maggio 1976 n. 346;

ORDINA

che la richiesta sia resa nota:

mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni consecutivi, all'albo del Comune di Minervino Murge;
mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni consecutivi, all'albo del Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Canosa di Puglia;

mediante pubblicazione, per una sola volta, nel Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Bari, con richiesta da effettuarsi non oltre quindici giorni dopo l'affissione negli albi del Comune e del Tribunale;

avendo cura di indicare nelle affissioni e nella pubblicazione che contro la richiesta di riconoscimento della proprietà è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse nel termine di giorni novanta dalla scadenza del termine di affissione, oppure dalla data di notifica di cui infra;

che la richiesta sia notificata, nelle forme di cui al decreto del Presidente del Tribunale di Trani, reso il 6.3.2002 al n. 1866 Cron. a coloro che nei registri immobiliari figurino come titolari di diritti reali sui terreni per i quali la richiesta è stata prodotta, non risultando trascritta alcuna domanda giudiziale in danno di chi rivendica la proprietà nel ventennio precedente.

Canosa di Puglia, lì 1/08/02

RETTIFICHE
